



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 590 della seduta del 09 NOVEMBRE 2023.

Oggetto: CT n.2600/2023 - Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale per l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Calabria n. 37 del 3 agosto 2023, recante "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea", pubblicata sul BURC dell'08 agosto 2023, in relazione all'art. 2, comma 4.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Il Coordinatore (timbro e firma) Avv. Alfonso Mezzotero

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con ricorso ex art. 127 Cost. notificato in data 06/10/2023 alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente della Giunta regionale in carica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Calabria n. 37 del 3 agosto 2023, recante “*Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea*”, pubblicata sul BURC dell’08 agosto 2023, in relazione all’art. 2, comma 4.;

VISTA la comunicazione del 16/10/2023 del Segretariato Generale della Giunta Regionale, acquisita al protocollo dell’Avvocatura in data 17/10/2023 al n.454515, che agli atti si conserva, con cui si comunica l’intenzione dell’Amministrazione regionale di resistere al giudizio instaurato innanzi alla Corte Costituzionale;

RITENUTO, conseguentemente, che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale rilevati;

RAVVISATO l’interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso proposto in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l’art. 10, comma 5 così come sostituito dall’art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: “*Il Coordinatore dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie*”;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 11 del 04 aprile 2022, con il quale l’avv. Alfonso Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell’Avvocatura attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore dell’Avvocatura ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore dell’Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l’incarico verrà affidato ad Avvocato dell’Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi;

DELIBERA

1. per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 1, co 10 della legge regionale n. 12 del 2005, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale dell'avvocato che verrà nominato con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura;
3. dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre, a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Montilla

IL PRESIDENTE

f.to Occhiuto